



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

VISTA la nota di autorizzazione della Commissione europea del 18 settembre 2003, C(2003) 3365, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo ex lege n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di crisi settoriali localizzate;

VISTE le ulteriori estensioni degli incentivi *ex lege* n. 181/1989 riconducibili alla predetta autorizzazione comunitaria del 18 settembre 2003 e approvate con le seguenti norme: articolo 1, commi 265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 11, commi 8 e 9, della legge 14 maggio 2005, n. 80; articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 37 della legge 23 febbraio 2006, n. 51, nonché con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, "*Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»*", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce una società per azioni, denominata Sviluppo Italia, anche con lo scopo di dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle altre aree depresse, e l'articolo 2, comma 5, che dà facoltà alle amministrazioni statali interessate di stipulare



convenzioni con Sviluppo Italia S.p.a., per la realizzazione delle attività proprie della Società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;

VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge dicembre 2006, n. 296, che modifica la denominazione della Società Sviluppo Italia in «*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa*», società a capitale interamente pubblico, e demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto e l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorità e obiettivi per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (di seguito anche solo *Agenzia*) e, in particolare, il punto 2.1.1, in cui l'Agenzia è individuata quale ente strumentale dell'Amministrazione Centrale, e il punto 2.1.2, che dispone che l'azione dell'Agenzia deve essere diretta, con particolare riferimento al Mezzogiorno, a conseguire, tra le altre, la “*Priorità 1 – Favorire l'attrazione di investimenti esteri di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo nazionale*” e la “*Priorità 3 – Promuovere la competitività e le potenzialità attrattive dei territori*”.

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che “*le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne*



direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”;

VISTO l’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che "Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni”;

VISTO l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall’articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce l’Agenzia quale società *in house* dello Stato;

VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e



forniture”, che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante *“Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”*, che aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante *“Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., in attuazione dell’art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”*;

VISTA la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che dispone l’iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della



normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

VISTA la nota del 27 settembre 2018, prot. 345497, con cui la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali ha comunicato all'Agenzia l'esito positivo della verifica annuale svolta sull'effettiva realizzazione di oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato, quale condizione richiesta dall'art. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016;

VISTA la nota del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 29 settembre 2015, prot. 0020800, con cui è stato trasmesso agli Uffici competenti nelle procedure di affidamento il modello di "Patto di integrità" che i legali rappresentanti degli operatori economici che partecipano alle singole procedure di affidamento devono sottoscrivere, sotto pena di esclusione;

VISTA la nota applicativa del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo al passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. *pantouflage*);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, registrato con il nr. 23015 del 16/06/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 3 agosto 2015, (di seguito *Decreto*), che stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento



finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 1, del *Decreto*, affida all'*Agenzia*, quale Soggetto gestore, gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli relativi alla misura agevolativa prevista dal Decreto;

CONSIDERATO che l'articolo 3, al comma 2, del *Decreto*, prevede che con apposita convenzione, sono regolati i rapporti tra Ministero e Soggetto gestore;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 3, comma 2, del Decreto, in data 28 aprile 2016, le Parti hanno stipulato una convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti in ordine all'attuazione degli interventi ai sensi della legge 181 del 1989 così come riordinati;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di partenariato con l'Italia, adottato con decisione C(2014)8021 della Commissione, del 29 ottobre 2014, come modificato con decisione C(2018) 598 finale, dell'8 febbraio 2018;



VISTO il Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020, adottato con decisione C(2015) 4444 final della Commissione, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015 e successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017;

VISTA l’Azione 3.2.1 “*Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese*” dell’Asse III – Competitività delle PMI del PON IC;

CONSIDERATO che con atto aggiuntivo del 10 gennaio 2018 le Parti hanno fissato i termini e le condizioni per l’utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale “*Imprese e competitività*” 2014-2020 FESR Azione 3.2.1 “*Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese*” dell’Asse III – Competitività delle PMI, nonché delle ulteriori risorse a valere sui Programmi Operativi Regionali (POR), periodo di programmazione 2014-2020, per i quali il Ministero dello sviluppo economico svolga funzioni di Organismo intermedio ai sensi dell’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per l’attuazione dello strumento agevolativo *ex lege* n. 181/89;

CONSIDERATO che nel dare concreta attuazione alle attività previste dal citato atto convenzionale 28 aprile 2016, le Parti hanno rilevato la necessità di procedere ad una revisione della medesima Convenzione nonché di prorogarne la durata;

VISTA la previsione riportata nell’allegato n. 1 della Convenzione del 28 aprile 2016, al paragrafo “*Importo massimo dei costi ammissibili*”, relativa alla possibilità di aggiornare negli anni successivi a quello di avvio dell’operatività i corrispettivi da



riconoscere all'Agenzia tenuto conto delle stime effettuate prevalentemente su ipotesi suscettibili di revisione alla luce dei dati consuntivati;

VISTO che con nota del 30 luglio 2019, prot. 96755, l'Agenzia ha trasmesso lo schema di Atto integrativo della convenzione 28 aprile 2016 ed il relativo "*Piano delle attività e dei costi*" corredato degli allegati al fine di consentire alla scrivente di svolgere le valutazioni sulla congruità dell'offerta di cui all'art. 192 del d. lgs. 50/2016;

VISTO che, con nota del 05 agosto 2019, prot. 310056, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha comunicato all'Agenzia l'esito positivo della valutazione di congruità espletata, sulla base degli elementi ricevuti, avuto riguardo all'oggetto, al valore della prestazione e alla qualità del servizio offerto, e la conseguente approvazione del "*Piano delle attività*" trasmesso in data 30 luglio 2019;

VISTO che con nota del 3 settembre 2019, prot. 218619, il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali – Divisione VII ha rilasciato l'autorizzazione preventiva alla sottoscrizione della Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

DECRETA

Articolo unico

E' approvato l'Atto integrativo, sottoscritto in data 10 settembre 2019, alla Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, conclusa in data 28 aprile 2016, al fine modificare la medesima Convenzione e prorogarne la durata al fino al 30 giugno 2024.



Il rimborso dovuto all'Agenzia per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, nel rispetto della soglia prevista dall'articolo 6, comma 1, della medesima Convenzione, è posto a carico delle risorse indicate all'articolo 17 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015.

Il presente decreto, sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 maggio 2005 e ss.mm.ii., è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Laura Aria)

DIV VIII/DIR/CP

Siglato
Dirigente della Divisione VIII - Claudio Padua

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche

RED/AT/AL